

**Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica degli artt. 9, 10, 11, 19, 22, 23, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il 27 gennaio 2010 sono stati emanati il D.Lgs. n. 27, recante *“Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”* (di seguito, il **“D.Lgs. 27/2010”**) e il D.Lgs. n. 39, recante *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”* (di seguito, il **“D.Lgs. 39/2010”**).

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti dei titolari di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati, precisando che, in conformità a quanto previsto dall'art. 116, comma 2-ter del D.Lgs. 58/1998 (il **“TUF”**), talune previsioni novellate dal menzionato D.Lgs. 27/2010 risultano espressamente applicabili anche agli emittenti aventi azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quale, appunto, la Banca.

Trattasi, in particolare, delle norme in tema di convocazione dell'assemblea (art. 125-bis del TUF), informativa preassembleare (artt. 125-ter e quater del TUF), adempimenti per le convocazioni successive alla prima (art. 126 del TUF), integrazione dell'ordine del giorno su richiesta della minoranza (art. 126-bis) e esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 127 del TUF), che trovano applicazione alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010. Si pone, altresì, l'esigenza di apportare alcune circoscritte modifiche alle disposizioni statutarie in tema di controllo contabile, volte a recepire le principali novità recate dal D.Lgs. 39/2010 alla disciplina della revisione contabile (oggi revisione legale) dei c.d. *“enti di interesse pubblico”*, tra i quali le banche.

In particolare, rilevano, a tal fine, le disposizioni del D.Lgs. 39/2010 in materia di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto (art. 13) e durata dell'incarico e requisiti di indipendenza (art. 17).

Il seguente documento illustra le modifiche che si intende quindi apportare allo Statuto sociale al fine di recepire le disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, recante *“Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”* e al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”*.

Il testo proposto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2011.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>TITOLO I</b>	

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
<p><b>DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETÀ</b></p>	<p><b>DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETÀ</b></p>	
<p><b>Articolo 9</b></p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dal presente statuto; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.</p>	<p><b>Articolo 9</b></p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, <b>nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.</b></p> <p><b>In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.</b></p> <p><b>L'Assemblea è convocata</b> <del>mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</del> <b>pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina tempo per tempo vigente.</b></p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto <del>dalla legge.</del> <b>presente statuto; tale L'avviso di convocazione</b> potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione; <b>in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.</b></p> <p><b>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro i</b></p>	<p><i>L'articolato proposto recepisce le disposizioni di cui agli artt. 2367 co. 1, cod. civ., 125-bis, co. 1, 3 e 4 e 126-bis del TUF, 84, co. 2, del Regolamento Emittenti.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 1 opera un generale rinvio ai termini di legge previsti per la convocazione dell'assemblea, al fine di tener conto anche dei termini previsti in relazione a specifiche assemblee (ad es. quello di cui all'art. 125-bis, co. 3, TUF per le assemblee ex artt. 2446 cod. civ.).</i></p> <p><i>Il nuovo comma 2 è volto a recepire il disposto dell'art. 2367, co. 1, cod. civ. in tema di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci.</i></p> <p><i>Il nuovo comma 3 adegua le modalità di convocazione dell'assemblea all'art. 125-bis, TUF.</i></p> <p><i>La modifica al vigente comma 2 (nuovo comma 4) allinea le modalità di convocazione delle assemblee successive alla prima agli artt. 2369, co. 1, cod. civ. e 126 del TUF.</i></p> <p><i>I nuovi commi 5 e 6 recepiscono le modalità di</i></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
	<p><b>termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</b></p> <p><b>L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e la relazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione sono pubblicati con le modalità indicate nel terzo comma del presente articolo, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</b></p> <p><b>La convocazione su richiesta dei soci e l'integrazione dell'ordine del giorno non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</b></p>	<p><i>integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea da parte delle minoranze, secondo quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF.</i></p> <p><i>L'ultimo comma è volto a richiamare le previsioni di cui agli artt. 2367, co. 3, cod.civ. e 126-bis, co. 3, TUF.</i></p>
<p><b>Articolo 10</b></p> <p>Il diritto di intervento del socio all'assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato e inviata alla Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'azionista può farsi rappresentare da terzi anche non soci nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.</p>	<p><b>Articolo 10</b></p> <p>Il diritto di intervento <del>del socio all'in</del> assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea i <b>soggetti titolari di azioni ordinarie</b> la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, <del>dal deposito di idonea certificazione, rilasciata</del> ai sensi della normativa vigente, <b>dalla comunicazione effettuata alla Società</b> dall'intermediario incaricato e <del>inviata alla Società</del> almeno 2 (due) giorni <b>non festivi</b> prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p><b>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono</b> <del>L'azionista può farsi</del></p>	<p><i>Le modifiche hanno lo scopo di adeguare le previsioni in tema di diritto di intervento in assemblea alla terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ., nonché all'art. 83-sexies del TUF, confermando il termine di preventiva registrazione in conto delle azioni, già previsto dal vigente Statuto.</i></p> <p><i>Le modifiche al comma 3 adeguano la disposizione in tema di diritto di rappresentanza in assemblea alle previsioni dell'art. 2372 cod. civ..</i></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
Ogni azione dà diritto ad un voto.	rappresentare da terzi anche non soci nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile. Ogni azione dà diritto ad un voto.	
<p><b>Articolo 11</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 15.</p> <p>L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra i non soci.</p> <p>Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.</p>	<p><b>Articolo 11</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere Anziano, come definito al successivo art. 15.</p> <p>L'Assemblea nomina il Segretario e, quando occorre, due scrutinatori anche tra <b>i soggetti ai quali non spetta il diritto di voto non soci</b>.</p> <p>Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei <b>soci-partecipanti</b> di intervenire all'Assemblea, dirige e regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.</p>	<p><i>Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il testo statutario alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ.</i></p>
<p><b>Articolo 19</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi</li> </ul>	<p><b>Articolo 19</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi</li> </ul>	<p><i>L'introduzione del quarto alinea del comma 2 risponde all'esigenza di recepire le previsioni contenute Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.</i></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;</li> <li>- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;</li> <li>- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;</li> <li>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;</li> <li>- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;</li> <li>- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore</li> </ul>	<p>generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;</li> <li>- <b>l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;</b></li> <li>- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;</li> <li>- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;</li> <li>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il</li> </ul>	

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Direttore Generale.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.</p> <p>Nelle materie di cui al precedente terzo comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>	<p>recupero dei crediti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;</li> <li>- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Direttore Generale.</li> </ul> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.</p> <p>Nelle materie di cui al precedente terzo comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>	
<p><b>Articolo 20</b></p> <p>Fermo restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo</p>	<p><b>Articolo 20</b></p> <p><i>Invariato</i></p>	

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>19:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-<i>bis</i> Cod. Civ.;</p> <p>b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;</p> <p>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.</p>		
<p><b>TITOLO VII</b> <b>COLLEGIO SINDACALE</b></p>	<p><b>TITOLO VII</b> <b>COLLEGIO SINDACALE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci</p>	<p><i>Le modifiche ai commi 7 e 13, sub iii) hanno lo scopo di adeguare il testo statutario alla nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ.</i></p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <p>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</p> <p>(ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,</p>	<p>da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. <b>I soggetti cui spetta il diritto di voto non</b> né possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <p>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</p> <p>(ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e</p>	



<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</p> <p>(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue.</p> <p>Nel caso di presentazione di due o più liste:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e</p>	<p>della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</p> <p>(iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue.</p> <p>Nel caso di presentazione di due o più liste:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo</p>	

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;</p> <p>(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista; i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;</p> <p>(iii) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;</p> <p>(iv) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.</p> <p>Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da</p>	<p>restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;</p> <p>(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista; i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;</p> <p>(iii) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;</p> <p>(iv) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.</p> <p>Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Coloro che rivestono la carica di</p>	

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per “strategica” si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.</p> <p>Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell’articolo 18 del presente statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l’attività bancaria.</p> <p>Il Collegio Sindacale segnala al</p>	<p>Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per “strategica” si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.</p> <p>Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell’articolo 18 del presente statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l’attività</p>	

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>	<b>Motivazioni</b>
<p>Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p>	<p>bancaria.</p> <p>Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p>	
<p><b>TITOLO VIII</b> <b>CONTROLLO CONTABILE</b></p>	<p><b>TITOLO VIII</b> <b>CONTROLLO CONTABILE</b> <b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p>Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>Il contenuto delle attività di controllo contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p><b>La revisione legale dei conti</b> <del>Il controllo contabile</del> della Società è esercitata <del>da una società di revisione</del> <b>legale</b> iscritta <b>nell'apposito al</b> registro. <del>dei revisori contabili.</del></p> <p>L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria <del>dei soci, sentito su</del> <b>proposta motivata del</b> <del>il</del> Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo <b>per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</b></p> <p>L'incarico ha durata di <del>tre</del> <b>nove</b> esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p>	<p><i>Le modifiche proposte, oltre ad aver recepito la nuova terminologia utilizzata dal legislatore, tengono conto delle previsioni degli artt. 13, co. 1, 16 e 17, co. 1 del D.Lgs. 39/2010.</i></p>

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>	<i>Motivazioni</i>
	Il contenuto delle attività di <b>revisione legale</b> <del>controllo-contabile</del> , le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.	